

XVIII legislatura

A.S. 1248:

"Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"

Maggio 2019

n. 71



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1248: "Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». NL71, maggio 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici).....	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa</i>)	9
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche</i>)	10
Articolo 4 (<i>Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali</i>)	11
Articolo 5 (<i>Norme in materia di rigenerazione urbana</i>).....	16
Articolo 6 (<i>Ambito di applicazione e Commissari straordinari</i>)	17
Articolo 7 (<i>Funzioni dei Commissari straordinari</i>)	18
Articolo 8 (<i>Contabilità speciali</i>)	19
Articolo 9 (<i>Ricostruzione privata</i>).....	20
Articolo 10 (<i>Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata</i>)	21
Articolo 11 (<i>Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti</i>)	22
Articolo 12 (<i>Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi</i>)	22
Articolo 13 (<i>Ricostruzione pubblica</i>)	23
Articolo 14 (<i>Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali</i>).....	25
Articolo 15 (<i>Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati</i>)	25
Articolo 16 (<i>Legalità e trasparenza</i>)	26
Articolo 17 (<i>Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria</i>)	30
Articolo 18 (<i>Struttura dei Commissari straordinari</i>).....	31
Articolo 19 (<i>Interventi volti alla ripresa economica</i>)	37
Articolo 20 (<i>Sospensione dei termini</i>)	38
Articolo 21 (<i>Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere</i>)	43
Articolo 22 (<i>Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione</i>).....	44
Articolo 23 (<i>Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</i>)	45
Articolo 24 (<i>Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo</i>).....	46
Articolo 25 (<i>Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali</i>)	47
Articolo 26 (<i>Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi</i>)	47
Articolo 27 (<i>Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno</i>).....	48
Articolo 28 (<i>Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"</i>).....	52
Articolo 29 (<i>Norma di copertura</i>)	54

Articolo 1 **(Modifiche al codice dei contratti pubblici)**

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) finalizzate a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti e a superare la procedura di infrazione n. 2018/2273 "Non conformità dell'ordinamento interna rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici".

In particolare il comma 1 apporta le seguenti modifiche:

- All'articolo 23 vengono apportate modificazioni ai commi 3, 3-*bis*, 5, 6, e vengono introdotti i commi 11-*bis* e 11-*ter*. In sintesi, si demanda al nuovo regolamento unico, in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la disciplina dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, nonché del contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Si introduce una disciplina semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti. Si disciplinano le fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Viene precisata la portata dei documenti e delle attività che stanno alla base dell'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si stabilisce che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. Si dispone che le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del Demanio.
- All'articolo 24 vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 7. In particolare, si demanda al nuovo regolamento unico, in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e viene altresì modificata la disciplina transitoria, prevedendo che nelle more dell'emanazione del regolamento unico si applichino le disposizioni del nuovo comma 27-*octies* dell'art. 216. Inoltre, per le concessioni si stabilisce che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
- All'articolo 29, al comma 1 le modifiche sono tese a coordinare le disposizioni della norma con la soppressione del c.d. rito super accelerato.
- All'articolo 31, vengono apportate modificazioni al comma 5, attribuendo al regolamento unico di attuazione del Codice - in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC - il compito di definire la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori e a definire l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.
- All'articolo 35, vengono apportate modificazioni ai commi 9,10 e 18, stabilendo, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, che il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti. Inoltre, si interviene sull'anticipazione del prezzo del 20 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, sostituendo in tale ambito il riferimento al termine "lavori" con quello più generale di "prestazione".

- All'articolo 36 vengono apportate modificazioni ai commi 2, 5 e 7 e vengono aggiunti i commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 9-*bis*. In sintesi, vengono modificate le diverse modalità di affidamento per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo. Si innalza da 150 mila a 200 mila euro l'importo per affidamenti di lavori mediante procedura negoziata e riduce il numero degli operatori economici da consultare portandolo da 10 a 3. Si sopprime la previsione di una procedura negoziata “aggravata” per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro. Viene introdotta una nuova disciplina per tutti i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea (vale a dire 5.548.000 euro). Per tali lavori viene infatti previsto che l'affidamento avvenga mediante ricorso alle procedure aperte. Si prevede, per i contratti sotto soglia, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, purché tale facoltà sia specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Si introducono semplificazioni nelle procedure relative ai mercati elettronici. Si demanda al nuovo regolamento unico, in luogo di specifiche linee guida adottate dall'ANAC previste dal testo previgente, la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui all'art. 36, nonché delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Infine, si individua il criterio del “minor prezzo” quale regola generale di aggiudicazione dei contratti “sottosoglia” ovvero, previa motivazione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- All'articolo 37 si modifica il comma 4 consentendo ai Comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori anche in misura diretta e autonoma.
- All'articolo 47 vengono apportate modificazioni al comma 2 e viene aggiunto il comma 2-*bis*. In particolare, si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In base alla novella, non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane. Si dispone poi che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
- All'articolo 59 vengono apportate modificazioni al comma 1-*bis* e viene inserito il comma 1-*quater*. In breve, viene inserita in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si stabilisce che le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Inoltre, si dispone che nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.

- All'articolo 76 viene inserito il comma *2-bis*, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso - con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
- All'articolo 77 viene aggiunto il comma *3-bis*, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione giudicatrice, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.
- All'articolo 80 vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 3, 4, 5, sostituito il comma 10 e aggiunto il comma *10-bis*. In sintesi, si prevede - in tema di regolarità contributiva previdenziale - che un operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto quando la stazione appaltante possa dimostrarne la violazione degli obblighi attinenti al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Viene, altresì, eliminata la previsione che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore. Infine, vengono meglio specificati i tempi di durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA.
- All'articolo 83 vengono apportate modificazioni al comma 2, demandando l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento di cui all'articolo 216, comma *27-octies*, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- All'articolo 84 in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 11. In sintesi è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si porta a quindici anni - anziché dieci - l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi la Corte dei conti. Si dettano disposizioni di coordinamento, volte a rinviare al regolamento anziché alle previste Linee guida.
- All'articolo 86 vengono apportate modificazioni al comma *5-bis*, in materia di mezzi di prova, sostituendo il riferimento alle linee guida dell'ANAC con quello al regolamento di attuazione di cui all'articolo 216, comma *27-octies*, in ordine alla previsione dello schema sulla cui base è redatto il certificato di esecuzione dei lavori, così coordinando la norma del codice con la previsione del regolamento unico.
- All'articolo 89 vengono apportate modificazioni al comma 11 in materia di avvalimento, sostituendo il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al regolamento di attuazione, per la individuazione delle opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento; si prevede, in via transitoria che fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si applichi la disposizione transitoria prevista nell'articolo 216, comma *27-octies*, in coordinamento con questa.
- All'articolo 95 vengono apportate modificazioni ai commi 3, 4, *10-bis* e 15, in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto. In breve, viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, inserendo anche il

riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Al comma 4, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Si stabilisce che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, sopprimendo la disposizione per cui a tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Si prevede che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

- All'articolo 97 vengono apportate modificazioni ai commi 2, 3, 3-bis e 8, in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. In particolare, si stabilisce che l'esclusione automatica delle offerte anomale operi quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Si mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia. Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte. Inoltre, si dettano alcune metodologie per il calcolo della soglia ai fini dell'individuazione delle offerte anomale, cioè le offerte che presentino un ribasso rispetto alla soglia medesima tale da mettere in dubbio la sua affidabilità.
- All'articolo 102 vengono apportate modifiche al comma 8, sostituendo con il riferimento al regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, quello - previgente - al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC) per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché dei casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.
- All'articolo 105 in materia di subappalto, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 4, e 13 ed è abrogato il comma 6. In sintesi, si innalza dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto. Si introduce la previsione che il subappalto venga indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Si sopprime la previsione per cui non può procedersi a subappalto qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. Si aggiunge la previsione che il subappaltatore, qualificato nella relativa categoria, sia altresì in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 80 del codice. Viene soppresa la previsione che subordina la possibilità di subappalto a che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Viene abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardassero le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Infine, si estende il pagamento diretto a tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal subappaltatore ed elimina la previsione specifica del pagamento diretto quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o una piccola impresa. Inoltre, si sopprime la previsione, richiesta per il pagamento diretto, che 'la natura del contratto lo consenta'.

- All'articolo 111, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 2, inserendo il riferimento al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies* - anziché ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti - per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e controllo. Si stabilisce che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
- All'articolo 113, in materia di incentivi per funzioni tecniche, vengono apportate modificazioni al comma 2, reintroducendo l'incentivo del 2% per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
- All'articolo 133, recante principi generali per la selezione dei partecipanti, vengono apportate modificazioni al comma 8, aggiungendo la previsione che siano indicate nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Si stabilisce che sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Si fa comunque salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
- All'articolo 146, in materia di qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali, vengono apportate modificazioni al comma 4, espungendo il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed inserendo, invece, la previsione che i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti invece con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, dettandosi la disciplina transitoria. |
- All'articolo 174, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 3, eliminando l'obbligo, posto in capo ai "grandi" operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori.
- All'articolo 177 vengono apportate modificazioni al comma 2, differendo al 31 dicembre 2019 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).
- All'articolo 183 è aggiunto un nuovo comma 17-*bis*, estendendo agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto. Tali soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.
- All'articolo 196 vengono soppressi i commi 3 e 4 che prevedono l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e la fissazione di criteri, di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità in materia di collaudatori e direttori di lavori per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale.
- All'articolo 197 vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 4 e viene abrogato il comma 3. In sintesi, si demanda la qualificazione del contraente generale alla disciplina del regolamento di attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Si abroga la norma, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC e si istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale, demandandone la disciplina al regolamento, con gestione affidata al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti: esso prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa nonché ad adeguato organico tecnico e dirigenziale.

- All'articolo 199 vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 4, in materia di gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di coordinare le previsioni.
- All'articolo 215, comma 5, la novella riduce da novanta a sessanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla trasmissione del progetto.
- All'articolo 216 è introdotto il comma 1-*ter*, vengono apportate modificazioni ai commi 4, 4-*bis*, 14, 27-*bis* e 27-*sexies* ed è introdotto il comma 27-*octies*. In sintesi, si introduce una disposizione volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice. Si sopprime la disciplina transitoria prevista nelle more dell'emanazione di un apposito decreto ministeriale volto a disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria di importo non superiore a 2,5 milioni di euro. Si integra la disposizione transitoria recata dal comma 4-*bis* introducendo una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all'approvazione dei predetti progetti. Si modificano i commi 14 e 27-*bis* dell'art. 216 del Codice, ove si prevede l'applicazione, in via transitoria, delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, in materia di qualificazione, modalità di avvalimento, requisiti e capacità che devono essere posseduti dal concorrente, nonché di documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso. Si amplia la platea delle concessioni autostradali per le quali - in virtù della loro ravvicinata scadenza e della preponderanza economica dell'attività di gestione rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria - era previsto che il concedente potesse avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Infine, si introduce il nuovo comma 27-*octies* il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, di un regolamento "unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che dovrà avvenire ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, quindi mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Il comma 2 abroga il comma 912 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 al fine del coordinamento con le modifiche effettuate all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure "nuove", cioè alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il comma 4 interviene sull'art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture per sopprimere il c.d. rito super accelerato.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT, oltre a descrivere le varie modifiche al decreto legislativo n. 50 del 2016, afferma che dall'articolo nel suo complesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di norme ordinamentali e procedurali.

Nel dettaglio la RT, relativamente alle modifiche apportate dal comma 1 agli articoli del decreto legislativo n. 50 del 2016, di seguito elencati, fornisce le seguenti rassicurazioni:

- Art. 23 - le modifiche non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, già finanziati con i Piani Generali di competenza;
- Art. 24 - la modifica è finalizzata ad allineare alle disposizioni comunitarie la disciplina della partecipazione alle procedure di gara nelle concessioni di lavori pubblici dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara. Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi;
- Art. 29 - la modifica non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 31 - la modifica, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 35 - le modifiche sono tese a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 notificata il 25 gennaio 2019. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Art. 36 - le modifiche di semplificazione nelle procedure relative ai mercati elettronici sono insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto misure di mero carattere procedurale. Le disposizioni nel loro complesso rivestono carattere ordinamentale e procedurale e non comportano effetti finanziari negativi;
- Art. 37 - trattasi di disposizione che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Art. 47 - le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi avuto riguardo alla natura ordinamentale della stessa;
- Art. 59 - stante il carattere ordinamentale della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi;
- Art. 76 - la disposizione non determina effetti finanziari negativi;
- Art. 77 - la modifica, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari negativi;
- Art. 80 - stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi;
- Art. 83 - la modifica, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 84 - attesa la natura della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi;
- Art. 86 - la modifica, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 89 - la modifica, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 95 - le modifiche di carattere ordinamentale e procedurale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- Art. 97 - stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi;
- Art. 102 - la modifica, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 105 - stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi;
- Art. 111 - la modifica, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 113 - la modifica, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 133 - la disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 146 - la modifica, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 174 - le modifiche sono tese a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Art. 177 - la modifica, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi;
- Art. 183 - la disposizione ha carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Art. 196 - le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi;
- Art. 197 e 199 - le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi;
- Art. 215 - trattasi di norma che non comporta impatti finanziari di alcuna natura;
- Art. 216 - le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi;

Infine, la RT, con riferimento ai commi 2, 3, 4 e 5 afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nel prendere atto che le norme in esame hanno carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale e che quindi non sembrano, in linea generale, determinare effetti finanziari diretti per la finanza pubblica, si evidenziano i seguenti profili che appaiono suscettibili di esplicare effetti finanziari, per lo più di tipo eventuale e/o indiretto:

- relativamente all'articolo 37 e alla possibilità di consentire ai Comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori anche in misura diretta e autonoma, se da tale modalità possa eventualmente discendere il venir meno di

potenziali economie di spesa per effetto del minor utilizzo delle procedure aggregative o di utilizzo della centrale di committenza;

- con riferimento all'articolo 177 e al differimento dal 19 aprile 2018 al 31 dicembre 2019 del termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali), andrebbe assicurato che dal differimento non derivino eventuali perdite di entrate da sanzioni già comminate in base alla legislazione vigente;
- relativamente all'articolo 197 e all'istituzione del sistema di qualificazione del contraente generale, demandandone la gestione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, andrebbero illustrate le risorse con le quali il Ministero potrà fare fronte a tale nuova competenza, che non appare in continuità con il passato come asserito dalla RT visto che l'articolo 197 previgente prevedeva che l'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avvenisse mediante attestazione da parte delle SOA, sotto la vigilanza dell'ANAC.

Articolo 2

(Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020.

Rispetto alla formulazione previgente dell'art. 110, e anticipando quanto previsto dall'art. 372 del Codice della crisi d'impresa, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, il comma:

- conferma, salvo piccole variazioni terminologiche, i primi due commi dell'art. 110 e dunque che le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, hanno l'obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- conferma, al comma 3, che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita;
- consente all'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità di partecipare alle gare;
- conferma, al comma 6, che l'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti ad una impresa in concordato ad una sorta di avvalimento rinforzato (avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida).

Il comma 2 chiarisce l'ambito temporale di applicazione della riforma: la nuova formulazione dell'art. 110 del Codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento lavori in cui il bando o l'avviso di indizione della gara è pubblicato tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 15 agosto 2020.

Il comma 3, di conseguenza, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 agosto 2020), troverà applicazione l'art. 110 come modificato dall'art. 372.

Il comma 4 modifica due disposizioni della legge fallimentare, anch'esse oggetto di riforma ad opera del Codice della crisi d'impresa. In particolare:

- intervenendo sull'art. 104 LF, relativo all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, e precisando che si tratta di disposizioni che si applicano facendo salvo l'art. 110, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
- modificando il comma terzo dell'art. 186-*bis* LF, relativo al concordato con continuità aziendale, in base al quale i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono se il professionista designato dal debitore ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. La modifica precisa che l'esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione dell'azienda;
- sostituendo il quarto comma dell'art. 186-*bis* LF, si individua l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato a procedure di affidamento lavori: tale autorità è individuata nel tribunale, dopo il deposito della domanda di concordato, e nel giudice delegato, previo parere del commissario giudiziale ove già nominato, dopo il decreto di apertura del concordato stesso.

La RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

Il comma 1 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Con la lettera a), si interviene sull'articolo 65 del T.U. prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle 'norme tecniche in vigore' prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Si recano poi semplificazioni procedurali, eliminando la triplice copia documentale.

Con la lettera b) viene poi modificato all'articolo 67 - in materia di collaudo statico - il comma 8-*bis*: per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza" quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero "privi di rilevanza" si prevede che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

La lettera c) novella l'articolo 93 del TU, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5. Il comma 3 novellato prevede - in linea con la previsione già vigente - che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni,

relazione tecnica, e - aggiunge la novella - 'dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche', mentre si espunge con il riferimento al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Il comma 4 novellato prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche sono accompagnati - anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto - da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il comma 5 novellato attribuisce, per tutti gli interventi, al preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del TU edilizia.

La lettera d) inserisce nel TU edilizia un nuovo articolo 94-*bis* che distingue - ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia - tra tre tipologie di interventi: 'rilevanti', 'di minore rilevanza' e interventi 'privi di rilevanza'. Si demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di definire con linee guida l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, si prevede che le Regioni adottino specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. Si stabilisce, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, il divieto di iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. Si prevede che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni sull'obbligo di preventiva autorizzazione scritta non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" così qualificati in norma stessa. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del testo unico edilizia.

La RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe unicamente confermato che le attività elencate in norma siano svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, quali le attività dello sportello unico in merito alle denunce dei costruttori ai sensi dell'articolo 65 T.U. e le attività di controlli a campione da parte delle Regioni.

Articolo 4

(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)

Il comma 1 prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari.

Il comma 2 attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. I Commissari straordinari sono individuabili anche nell'ambito delle Società a prevalente capitale pubblico. I Commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i

Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale. In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato. In materia ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti. I Commissari straordinari operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari operino in raccordo con InvestItalia (la struttura prevista all'articolo 1, comma 179, della legge 145 del 2018 – Legge di bilancio 2019), anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche. È prevista inoltre una comunicazione da parte dei Commissari straordinari al CIPE in merito ai progetti approvati, al cronoprogramma dei lavori e al relativo stato di avanzamento. I Commissari straordinari segnalano, altresì, con cadenza semestrale, eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

Il comma 5 prevede l'emanazione di uno o più decreti al fine di stabilire i termini, le modalità, le tempistiche, la struttura e il compenso da attribuire ai Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Il compenso dei commissari non può essere superiore alla misura indicata dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (massimo 100.000 euro annui complessivi tra parte variabile e fissa). Inoltre, i commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario volto a fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ed a programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria, per il conseguimento di idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità. Il Commissario straordinario è incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. La nomina del Commissario straordinario è demandata ad un D.P.C.M., con il quale sono definite le modalità, le tempistiche, la struttura e i poteri straordinari da conferire al commissario per l'esecuzione delle previste attività e il compenso che non può essere superiore alla misura indicata dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il commissario può avvalersi di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

Il comma 7 dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" (D.L. n. 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e D.L. n.133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Si prevede, inoltre, l'assegnazione ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti delle risorse accertate in seguito a ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Con decreto sono individuate le modalità e i termini di accesso al finanziamento per il nuovo Programma, finalizzato a lavori di immediata cantierabilità, per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica e strutture pubbliche comunali.

Il comma 8 è volto a garantire la realizzazione e il completamento delle opere dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda (articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003). A tal fine è

prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 83/2012, provvede ad individuare:

- a) le Amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi previsti;
- b) le Amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;
- c) i centri di costo delle Amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3, della legge 289/2002.

Il comma 9 attribuisce alla Regione Campania la competenza per il completamento delle attività relative al "Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda", subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici, utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento. La stessa regione è autorizzata a provvedere alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La regione Campania può affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il comma 10 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce "Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione ed il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza che operano senza attribuzione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 prevede la riassegnazione, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai commi 8 e 9, delle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 289/2002, alle amministrazioni titolari degli interventi.

La RT afferma che i commi da 1 a 5 recano disposizioni relative alle gestioni commissariali per l'accelerazione di procedure di affidamento e di esecuzione di lavori e non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo la RT il raccordo dei Commissari straordinari con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, rientra tra quelle istituzionali svolte dai Provveditorati e, di conseguenza, si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Analogamente il raccordo con la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Investitalia) sarà svolto nell'ambito delle risorse già autorizzate dalla norma istitutiva di Investitalia. Infine, la RT evidenzia che il comma 5 stabilisce espressamente che gli oneri per i compensi o eventuali altri oneri di supporto tecnico dei Commissari straordinari siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare che presentano le occorrenti disponibilità finanziarie, e sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Inoltre la RT conferma che i commissari possono avvalersi delle amministrazioni pubbliche interessate e di società

pubbliche sulla base di convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla nomina del commissario per gli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, la RT sottolinea che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità. Sul punto la RT precisa che gli oneri derivanti dalle attività connesse alla realizzazione delle opere e il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare analogamente al comma 5 e che i compensi del Commissario, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Relativamente al comma 7 e al nuovo programma per i "Piccoli comuni", la RT afferma che l'esatta quantificazione delle somme, comprensiva di quelle iscritte in conto residui, con esclusione di quelle perenti, e rimessa al decreto interministeriale di ricognizione e, in ogni caso, dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda i commi da 8 a 12 la RT afferma che gli stessi non determinano effetti negativi per la finanza pubblica in quanto:

- non recano oneri aggiuntivi atteso che le Amministrazioni individuate provvederanno all'evasione degli incombeni di competenza per la realizzazione o il completamento delle opere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- non si realizza alcuna duplicazione di oneri subentrando le strutture delle Amministrazioni individuate a quelle del Commissario senza sovrapposizione alcuna.

Al riguardo, con riferimento alla nomina e al compenso dei commissari straordinari di cui ai commi da 1 a 6, e alle relative strutture che saranno poste alle loro dipendenze, pur se la RT dichiara che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i relativi oneri saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, si evidenzia che in tal modo saranno posti nuovi oneri a carico degli stanziamenti previsti in base alla previgente legislazione. Infatti, i quadri economici degli interventi sottintendevano la capacità amministrativa delle relative strutture delle amministrazioni aggiudicatrici. Invece con le modifiche in esame dovranno essere create nuove strutture a supporto dei commissari, con relativi nuovi oneri che non erano affatto inclusi nei precedenti quadri economici degli interventi. Si evidenzia che i nuovi commissari dovranno eventualmente rielaborare e approvare i progetti, assumere le funzioni di stazione appaltante, provvedere alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni, monitorare con cadenza semestrale gli stati di avanzamento lavori. Si tratta quindi di un ampio ventaglio di attività che richiederà adeguate risorse che sono poste a carico dei quadri economici degli interventi. Si determina così il rischio di future richieste di nuovi finanziamenti alla luce di stanziamenti rivelatisi insufficienti. A tale proposito, andrebbe anche esclusa una dequalificazione della spesa da conto capitale a corrente.

In relazione al raccordo tra i commissari e i provveditori alle opere pubbliche, Investitalia e alla possibilità di avvalersi delle amministrazioni pubbliche e di società

pubbliche, pur se la RT dichiara che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di apporre una apposita clausola di invarianza d'oneri relativamente all'utilizzo dell'attività delle amministrazioni pubbliche da parte del commissario.

Relativamente alla conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" di cui al comma 7 e alla destinazione delle eventuali risorse residue ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la consistenza di tali risorse e, in particolare, se l'eventuale definanziamento di programmi in corso potrebbe dare luogo ad eventuali contenziosi connessi ad eventuali rescissioni contrattuali o mancata corresponsione dei corrispettivi previsti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, andrebbe confermato che la nuova destinazione delle risorse per interventi di immediata cantierabilità non determini un diverso effetto finanziario sui saldi di finanza pubblica rispetto a quello già scontato negli andamenti tendenziali.

In merito ai commi 8 e 9 e al subentro delle amministrazioni competenti e della regione Campania, rispettivamente per la realizzazione e il completamento delle opere ivi previste, si osserva che non viene chiarito se le somme trasferite alle nuove amministrazioni competenti siano idonee al completamento delle opere citate. Inoltre, si segnala che la norma relativamente alla regione Campania autorizza la stessa alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici, utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità (comunque destinate al completamento del collegamento), senza chiarire se tali oneri erano a carico della precedente gestione e da soddisfare con le risorse oggetto di trasferimento dalla contabilità speciale o rappresentano nuovi oneri per la regione che si sommano a quelli già previsti.

Vengono inoltre poste a carico della regione Campania le occorrenti attività di esproprio che determineranno evidentemente la necessità di indennizzare i precedenti proprietari.

Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sulle risorse che la regione Campania già aveva destinato alle citate opere e sulla situazione dei rapporti attivi e passivi in essere cui la regione subentrerà.

Ancora andrebbe confermato che il subentro delle amministrazioni individuate al commissario non determini un diverso impatto sui saldi di finanza pubblica delle risorse trasferite per effetto di una eventuale diversa tempistica e modalità di evasione delle incombenze.

Il comma 12 in esame specifica che per l'esecuzione delle opere di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) contenute nell'articolo 74, comma 2 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al D.Lgs n. 76 del 1990.

Si ricorda che il citato articolo 74, comma 2, del D.Lgs. n. 76 del 1990 dispone che "*Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari di cui*

all'articolo 39, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.”

La RT, con specifico riguardo al comma 12, esplicita che per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo in argomento connessi alla realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni del citato articolo 74, comma 2, del D.Lgs. n. 76 del 1990.

Al riguardo, al fine di escludere un ampliamento, rispetto alla legislazione previgente e con conseguenze in termini di oneri, dell'area di non imponibilità ai fini IVA prevista dall'art. 74, comma 2 - che il comma 12 in commento rende applicabile alle fattispecie di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 4 del provvedimento in esame - andrebbe confermato che l'ambito territoriale di applicazione dell'art. 86 della legge n. 289 del 2002 (richiamato dal comma 8 dell'articolo in commento) sia riconducibile a quello contemplato dall'articolo 74, comma 2 citato. Solo in tal caso infatti potrebbero escludersi eventuali maggior oneri per mancato gettito IVA che deriverebbe dall'ampliamento dell'area di non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle opere predette.

Quanto al richiamo operato dalla disposizione in commento in tema di note di variazioni a titolo di IVA (articolo 26 del D.P.R. 633/1972), non si hanno osservazioni in merito, non comportando la disposizione variazioni negative in termini finanziari.

Articolo 5 **(Norme in materia di rigenerazione urbana)**

La norma, mediante modifiche al D.P.R. n. 380/2001, reca misure volte a favorire la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, al fine di concorrere alla riduzione del consumo di suolo, di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

In particolare, il comma 1, lettera a) reca modifiche all'art. 2-bis, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) volte a prevedere, in luogo dell'attuale facoltà, l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di introdurre, con proprie leggi o regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e disposizioni sugli standard urbanistici.

Il comma 1, lettera b), aggiunge due ulteriori commi (1-bis e 1-ter) all'art. 2-bis del DPR n. 380/2001. In particolare, il nuovo comma 1-bis precisa che le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Ai comuni è pertanto affidato il compito di adeguare le previsioni dei propri strumenti urbanistici sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalle regioni e dalle province autonome in deroga ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza.

Il nuovo comma 1-ter dispone che in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito.

La RT afferma che l'intervento normativo non comporta effetti negativi per la finanza pubblica poiché riveste carattere procedurale ed ordinamentale.

Al riguardo, nel presupposto che le regioni e i comuni procederanno allo svolgimento delle attività previste dalla norma nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 6 *(Ambito di applicazione e Commissari straordinari)*

La norma individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati Comuni delle Regioni Molise e Sicilia¹, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Viene disciplinata inoltre la nomina di 2 Commissari straordinari per la ricostruzione, l'uno nei Comuni della Provincia di Campobasso, l'altro nei Comuni della Città metropolitana di Catania, il cui incarico ha termine al 31 dicembre 2021 allorquando cesserà anche la gestione straordinaria istituita per l'attuazione delle misure di ricostruzione e di assistenza. La nomina dei Commissari è demandata a un DPCM, con il quale saranno determinati anche i compensi ad essi spettanti, in misura non superiore ai limiti posti ai compensi dei commissari dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Gli oneri per i compensi dei commissari sono posti a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Vengono, inoltre, delineati gli obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

Infine, si prevede che gli interventi e i piani prescritti dal Capo II siano attuati in conformità:

- alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;
- agli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuati dalla legge n. 394 del 1991 ("Legge quadro sulle aree protette").

La RT evidenzia il carattere ordinamentale della norma e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che le risorse finanziarie di cui si avvalgono i commissari straordinari sono quelle relative alle contabilità speciali di cui al successivo articolo 8.

Al riguardo, atteso che la RT relativamente alla destinazione delle risorse della contabilità speciale non fa riferimento al presente articolo, andrebbe assicurato che le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 siano adeguate al fine di far fronte anche al compenso spettante ai commissari istituiti dalla presente norma.

¹ Si tratta dei Comuni della Provincia di Campobasso, colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, nonché dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, nella Città metropolitana di Catania, colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Articolo 7 **(Funzioni dei Commissari straordinari)**

L'articolo elenca le funzioni operative, di coordinamento e di vigilanza attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate.

Tra l'altro, si dispone che i Commissari provvedano a dotare i Comuni di cui all'allegato 2² di un Piano di microzonazione sismica di terzo livello (MS 3), come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni e a disciplinare - con propri atti - la concessione di contributi e le modalità e procedure per la loro erogazione ai medesimi Comuni di cui all'allegato 2. Gli oneri sono quantificati nel limite complessivo di 380.000 euro, dei quali 299.000 euro destinati alla Regione Siciliana per l'anno 2019 e 81.000 euro destinati alla Regione Molise, sempre con riferimento all'anno 2019, e sono posti a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Inoltre si prevede che i Commissari provvedano alle attività concernenti l'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza e che a tal fine i Commissari possano avvalersi delle eventuali risorse residue presenti sulle contabilità speciali costituite ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'art. 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono allo scopo trasferite sulle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame.

La RT afferma che le disposizioni, essendo di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della previsione della redazione, da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione.

Gli oneri connessi alla redazione di tale piano sono a carico delle risorse disponibili in contabilità speciale ai sensi dell'articolo 8, e sono stimati entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per i comuni della provincia di Catania, ed euro 81.000 per i comuni della provincia di Campobasso. La RT fa presente che tale stima è stata effettuata con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2016, n. 344, per cui i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di microzonazione sismica di livello 1+3 ed il costo delle prove down-hole è stimato in euro 5.000 ciascuna. Si tratta dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma del centro Italia.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione operata dalla RT non reca i dati e gli elementi posti alla base del calcolo. Infatti, viene solo indicata la stima del costo singolo delle prove down-hole senza indicarne il numero complessivo e se tra gli oneri stimati esistono ulteriori voci di costo.

La norma prevede poi numerose altre attività, quali la vigilanza e il coordinamento degli interventi di riparazione e ricostruzione, la ricognizione dei danni, la realizzazione degli interventi di demolizione, la mappatura della situazione edilizia e urbanistica sulle quali la RT al presente articolo non si sofferma mentre all'articolo 8 vengono citati dalla RT in

² Si tratta per la Regione Molise, dei comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardiafilera, Montecilfone, e per la Regione Siciliana, dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.

relazione al presente articolo unicamente gli oneri relativi alla microzonazione qui quantificati.

Inoltre, per le attività dei Commissari di assistenza alla popolazione la norma indica le eventuali risorse residue su alcune contabilità speciali intestate ai commissari delegati senza che la RT ne indichi la consistenza e, pertanto, non risulta possibile verificare la loro idoneità all'attività di assistenza alla popolazione da parte dei commissari.

Articolo 8 **(Contabilità speciali)**

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 6. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità viene assegnata al fondo per la ricostruzione una dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania; euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso.

A ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la ricostruzione, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni interessati, alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che per pervenire alla quantificazione della stima di euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana e di euro 39 milioni per i territori della Regione Molise, sono stati considerati gli oneri relativi alla microzonazione sismica, indicati all'articolo 7, gli oneri relativi alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, gli oneri relativi alla ricostruzione pubblica indicati nel dettaglio al successivo articolo 13, i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati di cui all'articolo 15, gli oneri relativi alla struttura per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata indicati all' articolo 16, la qualificazione degli operatori economici e l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui all'articolo 17, le spese di struttura del Commissario straordinario indicati all'articolo 18, gli interventi per la ripresa economica di cui all'articolo 19.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Fondo per la ricostruzione > spesa in c/capitale	48,15	77,75	89,80	48,15	77,75	89,80

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate negli articoli i cui oneri sono coperti a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione istituito dalla presente norma.

Articolo 9 ***(Ricostruzione privata)***

La norma reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito, prevedendo contributi fino al 100% delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario, per le tipologie di intervento indicate.

In particolare, il comma 1 stabilisce che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei Comuni interessati, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. A tal fine, essi stabiliscono le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

Il comma 2 individua le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100% delle spese occorrenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi. Si tratta di interventi per:

- riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico ed idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;
- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari;
- danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
- danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
- oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per l'autonoma sistemazione, per i traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

Il comma 3 stabilisce che i contributi per la ricostruzione privata sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra il danno, anche in relazione alla sua entità e i predetti eventi sismici. Tale nesso va comprovato da apposita perizia asseverata.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50. Detto regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE e l'articolo 50, in particolare, chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi calamitosi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino alcune specifiche condizioni.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di ciascun Commissario.

La RT afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi perché si limitano a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata a valere sulle risorse delle contabilità speciali.

Al riguardo, si osserva che la RT non effettua alcuna quantificazione dell'onere recato dalla norma. Tra l'altro, il precedente articolo 8 provvede ad istituire un Fondo per la

ricostruzione affermando che parte della sua dotazione è stata determinata in base agli oneri relativi alla ricostruzione privata di cui al presente articolo.

Si evidenzia inoltre che la norma prevede da una parte l'attribuzione di contributi per la ricostruzione fino al 100% delle spese occorrenti, prescrivendo anche adeguamenti sismici al massimo livello di sicurezza³ e dall'altro sembra limitare tale contribuzione nell'ambito delle disponibilità della contabilità speciale.

Alla luce delle suddette osservazioni appare necessario fornire maggiori delucidazioni circa l'entità degli oneri connessi alla ricostruzione privata, anche al fine di circoscriverne esattamente l'onere e verificare l'idoneità delle risorse stanziare, escludendo oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 10

(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

L'articolo disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

In particolare, il comma 1 individua le opere ammissibili a contribuzione nell'ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati - dei comuni interessati - distrutti o danneggiati dal sisma, distinguendo tre diverse classi di danno. In ogni caso si prevede la concessione di un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture o degli interventi o della riparazione precisando che l'erogazione dei contributi potrà avvenire nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente, distinguendo tra diverse tipologie di immobili.

Il comma 3 esclude la concessione dei contributi per gli immobili oggetto di un ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.

Il comma 4 dispone che il contributo è concesso al netto di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al Capo II.

Il comma 5 precisa che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti previsti dall'art. 17, comma 3 per le attività tecniche.

Il comma 6 dispone che le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

Il comma 7 determina alcuni contenuti inerenti le domande di concessione dei contributi.

Il comma 8 dispone che la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dei Commissari straordinari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità.

Il comma 9 reca disposizioni riguardanti deroghe alla disciplina delle deliberazioni condominiali al fine di rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto.

Il comma 10, ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, prevede l'esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il comma 11 prevede che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi sia compiuta tra imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 16.

³ Vedi il successivo articolo 11.

La RT afferma che le disposizioni rivestono carattere procedurale e pertanto non comportano effetti finanziari negativi. Relativamente all'esenzione prevista al comma 8, considerata la natura straordinaria della misura, non si ascrivono effetti finanziari rilevando una rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 9.

Articolo 11

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

La norma dispone che i contributi concessi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sono finalizzati a:

- a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato. Si prevede, infine, che lo stesso intervento rispetti le disposizioni in termini di resistenza sismica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2016, n. 477;
- b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve essere finalizzato all'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
- c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e dunque non comporta effetti finanziari negativi.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 9.

Articolo 12

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

L'articolo disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'istanza di concessione dei contributi ai Comuni colpiti dal sisma, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato.

All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il corrispondente titolo edilizio. I Comuni acquisiscono, verificano e, indi, trasmettono al Commissario straordinario la documentazione prodotta ai fini della concessione del contributo.

La concessione del contributo avviene con decreto del Commissario straordinario competente nella misura accertata e ritenuta congrua. L'erogazione dei contributi - che è a valere sulle risorse della contabilità

speciale intestata al Commissario - avviene sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Il Commissario procede con cadenza mensile - avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente - a verifiche a campione sugli interventi destinatari dei contributi, previo sorteggio dei beneficiari. Le verifiche a campione devono comunque riguardare almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Tale attività è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora dalle verifiche emerga una carenza dei presupposti per la concessione ovvero una non corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi, provvedendo a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

Si rinvia ad atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche, anche in via dematerializzata con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Infine, qualora sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, si prevede la sospensione del procedimento per la concessione dei contributi nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e si subordina l'erogazione all'accoglimento dell'istanza medesima.

La RT afferma che la norma ha carattere procedurale e pertanto la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

La RT precisa che l'avvalimento da parte dei Commissari straordinari della collaborazione dei Provveditorati alle opere pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività istituzionali.

Al riguardo, alla luce di quanto osservato dalla RT e atteso il presumibile incremento delle pratiche di cui gli uffici comunali dovranno occuparsi, andrebbe confermato che anche le attività che saranno svolte dai competenti uffici comunali avverranno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13 ***(Ricostruzione pubblica)***

Il comma 1 demanda a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse della contabilità speciale, per i seguenti interventi:

- la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture;
- nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tali interventi devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni dell'allegato 1.

Il finanziamento degli interventi avviene attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni, effettuata dal Commissario.

Il comma 2 demanda ad atti commissariali le seguenti attività:

- a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili in contabilità speciale;
- b) predisporre ed approvare un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali;
- c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili in contabilità speciale;
- d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciali.

Il comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. La realizzazione di tali interventi 'prioritari' costituisce presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando. La disposizione prevede quindi che per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici.

Richiamando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, si prevede che l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 4 incarica dell'espletamento delle procedure di gara le Regioni territorialmente competenti e gli enti locali nella regione che sono a tal fine individuati dalla Regione stessa, relativamente agli immobili di loro proprietà, nel limite delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse in contabilità speciale.

Il comma 5 attribuisce al Commissario straordinario il compito di provvedere, con oneri a carico delle risorse di contabilità speciale, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

Il comma 6 dispone che i soggetti attuatori oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

Il comma 7 consente ai soggetti attuatori e ai comuni interessati di procedere all'affidamento di incarichi, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, ad uno o più degli operatori economici - indicati all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici - per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. L'affidamento degli incarichi in questione è consentito solo in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità.

Il comma 8 dispone che il Commissario straordinario approvi definitivamente i progetti esecutivi ed adotti il decreto di concessione del contributo.

Il comma 9 stabilisce l'erogazione in via diretta dei contributi previsti dalla disposizione in esame, e delle spese per l'assistenza alla popolazione.

Il comma 10 dispone che il monitoraggio dei finanziamenti avvenga sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si osserva che la RT non effettua alcuna quantificazione dell'onere recato dalla norma. Tra l'altro, il precedente articolo 8 provvede ad istituire un Fondo per la ricostruzione affermando che parte della sua dotazione è stata determinata in base agli oneri relativi alla ricostruzione pubblica di cui al presente articolo.

Inoltre, non viene esplicitato dalla norma né dalla RT se l'eventuale affidamento di incarichi a professionisti esterni come previsto dal comma 7, sia a carico dei bilanci dei soggetti attuatori e dei comuni interessati o a carico della contabilità speciale.

Alla luce delle suddette osservazioni appare necessario fornire maggiori delucidazioni circa l'entità degli oneri connessi alla ricostruzione pubblica, anche al fine di circoscriverne esattamente l'onere e verificare l'idoneità delle risorse stanziare, escludendo oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

La disposizione individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica. Tali soggetti attuatori sono:

- la Regione Molise;
- la Regione Siciliana;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'Agenzia del demanio;
- i Comuni di cui all'Allegato 1;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
- la Diocesi dei Comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- le Province o Città metropolitane.

La RT afferma che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e dunque non comportano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

La norma prevede che in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Le suddette disposizioni si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 50. Detto regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE e l'articolo 50, in particolare, chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi calamitosi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino alcune specifiche condizioni.

La RT afferma che essendo la concessione del contributo in esame una facoltà, i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti dei commissari, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili sulle citate contabilità speciali.

Al riguardo, atteso il carattere facoltativo della norma, nulla da osservare.

Articolo 16 **(Legalità e trasparenza)**

Il comma 1 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (adottato in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia) in materia di legalità e trasparenza: a tal fine è previsto che i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe previste dal citato articolo, e, più in generale, applicano le disposizioni ivi previste.

Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli oneri sono quantificati per il biennio 2019-2020 in 1 milione di euro annui. Tali risorse sono attinte, per ciascun anno, per metà sull'apposita contabilità speciale intestata a ciascun Commissario straordinario cui sono destinate le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici (ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016), per l'altra metà sulle analoghe postazioni previste dall'articolo 8 del presente provvedimento a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori del Catanese.

Il comma 3 prevede che agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti dettate dall'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016, per cui è previsto che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, siano pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente».

La RT evidenzia *in primis* che l'articolo si sofferma sul modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso, nelle opere della ricostruzione, di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata.

A tale scopo, ribadisce che il Commissario si avvale delle procedure e della struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il funzionamento della predetta struttura è stato finanziato con l'importo di 1 milione di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 189/2016.

Evidenzia che detta Struttura di missione svolgerà le sue funzioni anche in riferimento alla ricostruzione conseguente al sisma del territorio ischitano e per le attività connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici nell'area Etnea e nella Regione Molise di cui al presente decreto.

In considerazione dell'entità dei danni che per la regione Molise sono stati di entità limitata rispetto a quelli registrati nella zona Etnea e in quella del centro Italia e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui sopra, afferma che si è ritenuto opportuno provvedere al finanziamento di tale struttura per il successivo biennio (2019-2020), ripartendo le somme in parti uguali tra la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Catania di cui all'articolo 8, con un importo pari ad euro 500,000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020 e la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, con un importo pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020.

Nello specifico si indica di seguito la previsione di spesa per il funzionamento della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma per gli anni in riferimento.

QUANTIFICAZIONE ONERI ANNUALI per:

- compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;
- buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione;
- spese per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate;
- dotazioni strumentali;
- implementazione del *software*.

A) ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma

PREVISIONE SPESA per prestazioni di lavoro straordinario per n. 36 unità di personale per n. 75 ore mensili

	ONERE COMPLESSIVO 12 MESI
Compenso lavoro straordinario al personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	419.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	102.000,00
Irap sulle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	36.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI	€ 557.000,00

B) Spese per buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione.

PREVISIONE SPESA PER fornitura di una media mensile di n. 20 buoni pasto in favore di n. 40 unite di personale della Struttura di Missione

	SPESA MEDIA MENSILE-20 B.P.	NUMERO UNITA'	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESE FORNITURA BUONI PASTO	140,00	40	67.200,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI			€ 67.200,00

C) ONERI per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate.

PREVISIONE SPESA PER INCARICHI DI MISSIONE PROGRAMMATI

	COSTO MEDIO MISSIONE	PREVISIONE n. MISSIONI	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESE ALLOGGIAMENTO, VITTO, VIAGGIO	550	100	55.000
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI			55.000

D) ONERI DI FUNZIONAMENTO PER DOTAZIONI STRUMENTALI

Costi per materiale informatico, reti, collegamenti, banca dati, arredi e materiale vario, d'ufficio

TOTALE ONERI DOTAZIONI STRUMENTALI € 120,800,00

E) ONERI per implementazione del software che gestisce l'Anagrafe vera e propria e molte fasi del procedimento (sono interessati circa 20.000 operatori economici di cui attualmente 14.000 iscritti)

Costi per le seguenti implementazione del *software* a seguito delle nuove competenze:

- ampliamenti sulla parte relativa ai cantieri nelle aree del sisma in risposta ad uno specifico protocollo di legalità con oneri solo in parte a carico del Commissario al Sisma 2016;

- automatizzazione procedure rinnovi;

- automatizzazione delle altre fasi del processo di gestione dei documenti.

TOTALE ONERI implementazione del *software* € 200.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ONERI ANNUALI (A+B+C+D+E) € 1.000.000,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica non espone specifici valori.

Al riguardo, sui commi 1 e 2, va in premessa evidenziato che il dispositivo reca una autorizzazione di spesa formulata come limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro annui per il 2019 e il 2020, al fine di consentire, in favore dei Commissari straordinari competenti per la ricostruzione dei comuni di cui all'Allegato 1, l'avvalimento della Struttura ad oggi già attiva presso il ministero dell'Interno per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, per tutte le attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica.

Pur considerando che la RT in esame fornisce una sintetica illustrazione delle componenti di spesa specificamente riconducibili ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario (Lettera A); per l'acquisizione dei buoni pasto (Lettera B); alle spese per incarichi di missione e trasferte per la partecipazione a riunioni (Lettera C); alle spese per le dotazioni strumentali (Lettera D); alle spese relative al potenziamento del software essenziale alla cura delle fasi del procedimento (E), occorre evidenziare che l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge n. 196/2009, imporrebbe a rigore che la RT fornisca oltre all'illustrazione dei dati, anche l'evidenziazione dei "metodi" utilizzati per la quantificazione, nonché delle "fonti" dei dati impiegati e di ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

Nel dettaglio, circa le singole voci di spesa considerate dalla RT, con riferimento in particolare alle componenti di cui alla Lettera A (*Lavoro straordinario*), riferite ad una platea di n. 36 unità e per un fabbisogno orario di n. 75 ore mensili, da considerare per dodici mesi, andrebbero forniti i quadri di computo degli emolumenti unitari/orari considerati, distintamente per qualifica professionale del personale assegnato alla struttura, nonché i prospetti relativi al calcolo dei relativi effetti d'oneri "indotti", da sostenersi a carico dell'Amministrazione per i contributi previdenziali correlati e per la componente d'IRAP.

Ulteriori elementi illustrativi andrebbero altresì richiesti anche in merito alle spese di cui alla Lettera C (*Missioni*), per cui la RT non fornisce l'indicazione dei parametri considerati per la determinazione dei fabbisogni, indicando solo il numero delle missioni x dodici mesi, nonché per la stima del loro costo medio unitario. In tal senso, andrebbero forniti i quadri di calcolo delle spese per alloggio, vitto e viaggio nonché per le diarie previste in relazione ai singoli profili professionali del personale ipotizzato.

Infine, anche in merito agli oneri sommariamente indicati alle Lettere D (*Dotazioni strumentali*) ed E (*Software*), sembrerebbe indispensabile l'acquisizione di parametri quantitativi considerati per il calcolo della spesa ivi solo sommariamente indicata dalla RT rispetto ai fabbisogni previsti.

Poi, in merito ai profili di copertura, posto che il comma 2 provvede alla compensazione del nuovo onere, per metà avvalendosi delle risorse già esistenti presso la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e, per l'altra

metà, con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione di cui all'articolo 8, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorre formulare alcune osservazioni.

Sul punto è da evidenziare che si tratta di risorse che sono al momento giacenti in tesoreria per un'altra finalità di spesa, per cui, ai fini della riassegnazione alla nuova finalità di spesa, andrebbe assicurato che corrispondano a risorse effettivamente "disponibili", ovvero libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, onde evitarsi che si configuri la formale copertura di un nuovo e maggiore onere a carico del bilancio che non è consentita dalla legge di contabilità⁴.

Nel contempo, andrebbe richiesta anche una conferma in merito al fatto che le rimanenti risorse nella titolarità del Commissario straordinario per la ricostruzione degli eventi sismici del 2016, risultino comunque adeguate alla copertura dei relativi fabbisogni di spesa eventualmente già programmati sino al termine della medesima gestione commissariale.

In aggiunta, va poi evidenziato che il quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanzia pubblica, relativamente all'articolo 8, non reca l'indicazione degli effetti "indotti" relativamente alle previste spese di personale come previsto espressamente dalla citata Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 17

(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

L'articolo 17 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria.

In particolare, il comma 1 individua i soggetti cui possono essere affidati dai privati gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, richiamandosi l'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici e ponendo condizioni aggiuntive.

Il comma 2 vieta l'affidamento della direzione dei lavori a chi abbia in corso o abbia avuto nei tre anni precedenti rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto. Il divieto vale sia per rapporti professionali, sia per rapporti familiari e personali.

L'assenza di rapporti vietati è dichiarata dal direttore mediante autocertificazione al committente, della quale si trasmette copia agli uffici speciali per la ricostruzione. È contemplata la possibilità di controlli -

⁴ A tale proposito, va evidenziato che le gestioni Commissariali connesse a calamità naturali sono di norma considerate, da punto di vista erariale, nell'ambito della gestione "unificata" delle contabilità speciali riferibili alla Protezione civile, di cui l'evidenza complessiva più aggiornata fornisce una giacenza, al 28 febbraio scorso, in riferimento a tutte le gestioni commissariali connesse ad emergenze, di 2.257 milioni di euro, dopo aver registrato aumenti per 212,8 milioni di euro e riduzioni di 231,5 milioni di euro nel trimestre 2019 (Saldo al 31 dicembre 2018 di 2.275 milioni di euro). Il dettaglio degli andamenti delle singole gestioni commissariali non è monitorabile, non essendo disponibili in chiaro i dati delle singole contabilità speciali e conti correnti di tesoreria. Una ricostruzione indiretta è operabile solo mediante la consultazione dei rendiconti annuali /semestrali consultabili nella sezione del link "Amministrazione Trasparente" del Dipartimento della Protezione civile, che ad oggi è tuttavia aggiornata alle emergenze al 2015, ovvero, ove presenti sulla medesima sezione dei siti delle singole gestioni commissariali. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Riassuntivo Tesoro n. 3 del 2019, pagina 45.

anche a campione - sulla veridicità delle suddette dichiarazioni, che saranno effettuati dai Commissari straordinari.

Il comma 3 disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Il contributo, a carico dei Commissari e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, risulta stabilito in percentuale con i limiti massimi:

- per i lavori di importo inferiore a 500mila euro, la percentuale potrà arrivare fino al 12,5%;
- per i lavori di importo compreso tra 500mila euro e due milioni di euro, il limite massimo è fissato al 10%;
- per importi oltre i due milioni di euro, il limite massimo è del 7,5%.

Le suddette percentuali dei contributi sono al netto di Iva e contributi previdenziali.

Inoltre, si prevede la possibilità di contributi aggiuntivi per le sole indagini e prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5% (di cui lo 0,5% per l'analisi di risposta sismica locale), al netto di IVA e contributi previdenziali.

Il comma 4, con riferimento alle opere pubbliche e agli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere, assegna a futuri provvedimenti commissariali il compito di fissare una soglia massima di assunzione degli incarichi e di importo complessivo degli stessi. La soglia massima sarà determinata tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti interessati.

Il comma 5 riguarda la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria e prevede che le procedure per l'affidamento di tali incarichi siano esperite mediante negoziazione, previa consultazione con almeno dieci professionisti. Si utilizza il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici, articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter.

Il comma 6 pone gli oneri connessi all'affidamento degli incarichi di progettazione a carico delle risorse della contabilità speciale, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si osserva che la RT non effettua alcuna quantificazione degli oneri recati dalla norma. Tra l'altro il precedente articolo 8 provvede ad istituire un Fondo per la ricostruzione affermando che parte della sua dotazione è stata determinata in base agli oneri relativi alla ricostruzione pubblica di cui al presente articolo.

Alla luce delle suddette osservazioni appare necessario fornire maggiori delucidazioni circa l'entità degli oneri connessi alla qualificazione degli operatori economici e all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, anche al fine di circoscriverne esattamente l'onere e verificare l'idoneità delle risorse stanziare, escludendo oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 18 ***(Struttura dei Commissari straordinari)***

Il comma 1 stabilisce la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dei Commissari straordinari in relazione alle risorse assegnate ed attribuisce ai Commissari il potere di disciplinare, mediante propri atti, l'articolazione interna della struttura in questione.

Il comma 2 riguarda in particolare le dotazioni di personale delle nuove strutture di cui i Commissari si avvarranno. La struttura (le cui risorse sono entro i limiti della contabilità speciale disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge) è alle dirette dipendenze del singolo Commissario. Riguardo la dotazione di personale di ciascuna struttura, è previsto un contingente di un massimo di:

- 5 unità (di cui 1 unità dirigenziale di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018);

- 10 unità (di cui 2 unità dirigenziale di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito alcuni Comuni del Catanese il 26 dicembre 2018 (delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018).

Tale personale è scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 20016 - con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Possono essere scelti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione entro il limite numerico massimo del contingente di personale di ciascuna struttura. È stabilito che possono essere scelti, anche se non dipendenti della pubblica amministrazione: 1 esperto o consulente, per l'emergenza di Campobasso; 3 esperti o consulenti, per l'emergenza del Catanese. Essi debbono detenere una "comprovata esperienza". Il loro compenso è determinato con provvedimento del Commissario, comunque non superiore a 48.000 annui.

Si aggiunge che il personale della struttura fruisce del trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore).

È stabilito che al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quanto agli esperti o consulenti, il loro compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario.

Il comma 3 stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

- a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
- b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
- c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.

Il comma 4 autorizza i Commissari straordinari a riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili e a un incremento del 20 per cento della retribuzione riconosciuta ai dirigenti, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

Il comma 5 prevede che la struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Il comma 6 stabilisce che all'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

La RT evidenzia che l'articolo reca la disciplina delle modalità di individuazione e il trattamento economico dei componenti della struttura del Commissario straordinario, fissandone anche il limite massimo. In particolare, il trattamento economico fondamentale dei componenti della Struttura è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto, unitamente all'indennità di amministrazione, secondo due distinte modalità:

- per le Amministrazioni Statali di provenienza gli oneri sono posti a carico esclusivo delle medesime, provvedendo il Commissario Straordinario al solo rimborso della quota parte dell'indennità di amministrazione, qualora quella di provenienza sia inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- per le altre Amministrazioni il pagamento del trattamento economico fondamentale e dell'indennità di amministrazione è a carico esclusivo del Commissario Straordinario. Ogni altro emolumento accessorio è posto a totale carico del Commissario straordinario. L'onere a carico della Struttura commissariale è stato stimato nella misura massima complessiva di euro 642.000 per l'anno 2019, di euro 700.000 per l'anno 2020 e di euro 700.000 per l'anno 2021. In particolare, al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania, si assegnano euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021, al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, invece, si assegnano euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8.

Tali somme sono state calcolate includendo gli oneri a carico dell'Amministrazione, come segue:

- per la dotazione di personate non dirigenziale (n. 12 unità) tenendo conto del costo medio di un'unità di Area A, fascia retributiva F3;

- per la dotazione di personate dirigenziale (n. 3 unità) tenendo conto della retribuzione di posizione di una unità dirigenziale di livello non generate, fascia A (II), della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- per gli esperti nominati con proprio provvedimento, il costo stimato può essere valutato in circa euro 48.000, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione per ogni unità.

In riferimento al pagamento degli emolumenti accessori diversi dal trattamento economico fondamentale e dall'indennità di amministrazione del personale pubblico della struttura commissariale collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene prevista la possibilità per il Commissario straordinario obbligato della relativa corresponsione, di stipulare apposita convenzione con le Amministrazioni di provenienza del personale o anche con Amministrazioni diverse (Noi PA).

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che le spese per la struttura commissariale verranno finanziate nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Quantificazione oneri art. 13	Unità	Costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 12 unità
personale non dirigenziale - n. 12 unità	12	33.426,82	401.121,84
DETTAGLIO COSTI personale non dirigenziale - n. 12 unità			
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x unità (20,61x28x121^681)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x28x12x12)
	12	6.924,96	83.099,52
		TRATT. ECON, ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x unità (1273,92x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x 12 unità (1273,92x12x12)
	12	15,287,04	183.444,48
		TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x unità	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x 12 unità (3795,22x12)
	12	3.795,22	45.542,64
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x unità (20,61x30x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x30x15x12)
	12	7.419,60	89.035,20
		33.426,82	401.121,84

Quantificazione oneri art. 13	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 1 unità
personale dirigenziale n. 3 unità di livello dirigenziale non generale	3	99.607,99	298.823,97
DETTAGLIO COSTI personale dirigenziale - n. 3 unità			
		Retribuzione di posizione mensile	TOTALE Retribuzione di posizione x 3 unità (4548,31x13 mesi x3 unità)
	3	4.548,31	€ 177.384,09
		Retribuzione di risultato= (50%) della retribuzione di posizione	TOTALE Retribuzione di risultato x 3 unità (2274,16x13 mesi x3 unità)
	3	2.274,16	€ 88.692,05
		MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x unità x 30 giorni (909,66)	TOTALE MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x 3 unità x 30 giorni (909,66x12 mesi x3 unità)
	3	6 909,66	€ 32.747,76
		7.732,13	298.823,90

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, il dispositivo reca ai commi 1-5 la disciplina del trattamento economico del personale che sarà assegnato alle gestioni Commissariali per la ricostruzione delle province di Catania e di Campobasso, ivi individuandosi anche i contingenti per categorie professionali (Dirigenti e non dirigenti). Il comma 6 provvede quindi ad autorizzare un limite massimo di spesa per far fronte ai relativi oneri, ponendo la copertura a carico della dotazione delle risorse previste sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8. Si tratta pertanto di una autorizzazione di spesa sotto forma di tetto massimo di cui va comunque chiarita l'effettiva congruità rispetto ai fabbisogni di spesa, posto anche che la gamma degli oneri ivi previsti si configura chiaramente come riconducibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità.

Per i profili di quantificazione, va considerato che la disciplina in esame attiene a profili specifici (Pubblico Impiego) per cui la stessa legge di contabilità evidenzia specifici *caveat* all'articolo 17, comma 7, che le norme che interessano comparto debbano sempre accompagnarsi in RT ad un quadro analitico di proiezioni finanziarie (almeno decennali) riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, esponendosi i dati sul numero dei destinatari, il costo unitario, gli automatismi diretti e indiretti che conseguono al trattamento economico, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie analoghe di dipendenti pubblici.

Sul punto, tenuto conto che al momento non è possibile uno scrutinio "aggiornato" dei Dati retributivi specifici, correlati al trattamento economico "accessorio" medio del personale della Presidenza del Consiglio, a ragione dell'indisponibilità delle tavole di dettaglio nel Conto Annuale 2017 andrebbero richiesti i prospetti di computo illustrativi degli elementi considerati nel costo annuo "lordo" relativo agli elementi del medesimo e considerati dalla RT per le n.12 unità di personale non dirigenziale⁵.

Va evidenziato che il comma 3, stabilisce espressamente che nel caso si tratti di dipendenti delle Amministrazioni centrali collocati in comando *et similia*⁶ presso le

⁵ Il Conto Annuale, relativamente alle singole Amministrazioni, non consente ad oggi la distinta ricognizione delle singole componenti retributive sia del trattamento "fondamentale" che di quello "accessorio" per livelli di inquadramento e fasce retributive dei rispettivi dipendenti. In particolare, per la Presidenza del Consiglio, i dati ad oggi disponibili indicano al 2017 un solo costo "medio" annuo lordo (il "fondamentale" ma senza considerare il tratt. accessorio), senza distinzione di carriera, di 64.611 euro annui (lordo Stato), cui andrebbe aggiunta l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore dell'8,80 %, per un importo medio complessivo di 70.296 euro lordi annui. I dati elaborati invece dall'ARAN, che fotografano anche la dinamica degli elementi "accessori" medi della retribuzione, aggiornati tuttavia al 2016, indicano per il personale non dirigenziale, e, in particolare, per il personale ora in esame di Categoria A del CCNL della PCM (che consta di soli n. 2 profili di inquadramento nelle carriere impiegate, A e B), indistinto rispetto al livello retributivo (la cat. A consta di n. 9 livelli retributivi), componenti "accessorie" della retribuzione media annua lorda pari a 22.207 euro annui, di cui 7.831 euro annui lordi di "Indennità Fisse"; 1.662 euro lordi di "Indennità variabili"; 3.146 euro lordi di "Produttività"; 1.660 euro lordi di "Straordinario" e 8.410 euro annui lordi di "Altro". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2017, documenti di sintesi "Il Costo del Lavoro pubblico", pagina 25-26; "Presidenza del Consiglio dei Ministri", pagina 4; ARAN; Pubblicazioni Statistiche, Retribuzioni medie nella pubblica amministrazione - Personale dirigente e non dirigente, sul sito internet dell'Organismo.

⁶ L'attivazione del "comando" o del fuori ruolo (ex artt. 56-59 del D.P.R. 3/1957) determina diversi effetti sulla dotazione organica, per cui, nel primo caso, l'interessato continua ad occupare un posto nella dotazione dell'Amministrazione di appartenenza (che continua a corrispondergli il trattamento economico fondamentale), mentre, nel secondo, il medesimo viene posto per l'appunto "fuori" ruolo dell'Amministrazione di appartenenza, per cui, al fine di assicurare l'invarianza d'oneri per la finanza pubblica, andrebbero resi "indisponibili" a fini di

strutture Commissariali, ricada sulle medesime gestioni la sola "eventuale" differenza tra l'indennità di amministrazione in godimento e quella spettante per il profilo corrispondente della PCM, mentre invece nel caso in cui i dipendenti distaccati appartengano ad altri comparti del pubblico impiego anche l'onere corrispondente allo stipendio tabellare e alla indennità di amministrazione (cd. trattamento "fondamentale")⁷ resta a carico della struttura commissariale. Nella stima degli oneri a carico della struttura commissariale è insita quindi una forte variabile a seconda che il personale sia di provenienza statale o meno. La RT non fornisce ragguagli a tale proposito e considera solo il trattamento economico accessorio per il personale non dirigenziale e le retribuzioni di posizione e di risultato per il personale dirigenziale mentre non include neanche per una quota di personale il trattamento fondamentale che pure come visto potrebbe essere a carico della struttura commissariale. Posto che il comma 2 ammette come bacino di scelta del personale tutte le amministrazioni pubbliche anche non statali, la stima operata non sembra prudente.

Poi, in merito ai prospetti riportati dalla RT per il calcolo degli oneri relativi al solo trattamento accessorio, questi ultimi andrebbero integrati con i quadri di computo degli importi "lordissimi" indicati, separatamente, in relazione alle n. 28 ore di lavoro "straordinario"; alla indennità "organizzativa"; al FUP; alle "altre" n. 30 ore di lavoro straordinario. Sul punto, va evidenziato che la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁸ prevede che le disposizioni che incidono sulla spesa per redditi da lavoro dipendente secondo la classificazione del SEC 95 la valutazione dell'impatto su saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, dovrebbe essere sempre effettuata evidenziando i c.d. effetti "indotti", con l'indicazione delle specifiche aliquote fiscali e contributive utilizzate per la quantificazione.

Per quanto riguarda la stima del trattamento economico accessorio anche per le posizioni dirigenziali, oltre alla richiesta di elementi di conferma circa gli importi ivi considerati a titolo di retribuzione di "posizione" mensile - se ricomprendenti la stima di entrambe le componenti "fissa" o "variabile" della medesima o solo la prima - andrebbe confermata anche la congruità della percentuale media indicata dalla RT (50% della retribuzione di posizione) per il calcolo della retribuzione di "risultato"⁹, nonché esplicitata anche la natura

reclutamento un numero di posti "equivalente", sotto il profilo finanziario, nel grado iniziale del relativo organico. Per gli enti aventi autonomia finanziaria, l'articolo 70, comma 12 del T.U.P.I prevede invece che nei casi in cui tali amministrazioni sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale sia che si tratti di fuori ruolo o di comando o altra analoga posizione.

⁷ L'indennità di amministrazione, corrisposta ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. a) del CCNL del comparto Ministeri del 16/05/95, e dell'art. 33 del CCNL del 16/02/99, costituisce un compenso annuo, fisso e retributivo, che riveste carattere di generalità e di continuità (art. 29 comma 3 del CCNL 1994/97). La stessa è corrisposta in 12 mensilità. Sul punto, perlomeno relativamente alle Amministrazioni centrali, occorre però evidenziare che l'indennità di Amministrazione per i dipendenti della PCM è di norma più elevata (a parità di profilo) rispetto a quella spettante ai dipendenti di quasi tutte le altre Amministrazioni delle funzioni centrali.

⁸ Paragrafo n. 5, pagine 5-6.

⁹ Come già detto, le tavole di dettaglio delle retribuzioni medie per profilo professionale e Amministrazione del Conto Annuale 2017 della RGS non sono ancora disponibili. Ad ogni modo, il Conto Annuale, relativamente all'Amministrazione in esame, indica per i dirigenti di II fascia della PCM un trattamento solo "fondamentale" omnicomprensivo (tabellare+ IIS) di circa 103.000 euro lordi annui al 2017. I dati elaborati, invece, dall'ARAN, i quali fotografano anche la dinamica degli elementi "accessori" medi della retribuzione, ma che sono aggiornati al

dell'emolumento ivi previsto della maggiorazione del 20% mensile per 12 mesi annui, per le tre unità dirigenziali.

Un elemento di chiarificazione andrebbe richiesto anche sul comma 3, lettera c) - e ribadito dalla RT - in merito alla circostanza che anche ogni "altro" emolumento accessorio resterà comunque a totale carico della gestione commissariale, dovendo in proposito specificarsi di quali emolumenti trattasi, nonché dell'importo corrispondente unitario fornendo rassicurazioni in merito alla congruità delle risorse stanziare per le gestioni in esame.

Sui profili di copertura, posto che il comma 6 si limita alla indicazione di un limite massimo di spesa annuo "complessivo", ivi provvedendo però al riparto della quota spettante al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania (euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021) e quella spettante al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso (euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021) a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, va poi doverosamente evidenziato che il quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanzia pubblica, relativamente all'articolo 8, non reca l'indicazione degli effetti "indotti" relativamente alle previste spese di personale come previsto espressamente dalla citata Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 19 ***(Interventi volti alla ripresa economica)***

Il comma 1 concede contributi alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

Il comma 2 demanda ad apposito provvedimento del Commissario straordinario competente la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 stabilisce che i contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione.

solo 2016, indicano per i Dirigenti di II fascia della PCM 49.756 euro lordi annui di trattamento economico "accessorio" (in aggiunta ai 47.627 euro lordi di "fondamentale"), di cui 40.417 euro lordi annui di retribuzione di "posizione" complessiva (ossia per componente "fissa" e "variabile"), 7.512 euro lordi annui di retribuzione di "risultato" e altri 1.817 euro lori annui di "Altro". Cfr. ARAN, Pubblicazioni Statistiche, Retribuzioni medie nella pubblica amministrazione - Personale dirigente e non dirigente, doc. cit. sul sito *internet* dell'Organismo.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che l'ammontare dell'onere è stato determinato ipotizzando un contributo dell'ordine di grandezza del 3% del volume d'affari complessivo delle imprese nell'area del sisma, indicativamente compreso tra i 70 e gli 80 milioni di euro su base annua.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare, essendo fra l'altro l'onere configurato in termini di tetto di spesa e presentando le contabilità speciali di cui all'articolo 8 le occorrenti disponibilità.

Articolo 20 *(Sospensione dei termini)*

Il comma 1 del presente articolo prevede che i redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici avvenuti nella regione Molise e nell'area Etnea¹⁰, relativi ad immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili¹¹ non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo delle imposte sui redditi - sia delle persone fisiche (IRPEF) sia delle società (IRES) – né ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e dichiarazione di agibilità degli stessi e comunque non oltre l'anno d'imposta 2020. I medesimi fabbricati sono esenti anche dall'imposta municipale propria¹² (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili¹³ (TASI) a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 e fino alla definitiva ricostruzione o dichiarazione di agibilità e comunque non oltre l'anno d'imposta 2020. A tali fini il contribuente può dichiarare entro il 31 dicembre 2019 la distruzione o lo stato di inagibilità dei fabbricati al Comune che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente. È quindi previsto che con decreto del Ministro dell'interno¹⁴ siano stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso, ai Comuni interessati, del minor gettito a titolo di esenzione IMU.

Il comma 2 quantifica gli oneri delle disposizioni di cui al precedente comma, valutandoli in 1,85 mln di euro per l'anno 2019, in 2,178 mln di euro per l'anno 2020 e 0,19 mln di euro per l'anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto.

Con il comma 4 si dispone che al fine di assicurare ai Comuni destinatari delle presenti norme la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui al precedente articolo 8, un contributo per ciascuna contabilità fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro per l'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro per l'anno 2020 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI tributo¹⁵ o di TARI corrispettivo¹⁶.

¹⁰ Di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6/09/2018 e del 28/12/2018.

¹¹ Cioè immobili fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.

¹² Di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

¹³ Di cui all'articolo 1, comma 639, della L. n. 147/2013.

¹⁴ Di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 1, commi 667 e 668, della legge n. 147 del 2013.

La RT dopo aver riassunto la portata normativa dell'articolo nel suo complesso, specifica che il comma 1, in tema di esenzione dalle imposte sui redditi, ricalca quanto previsto in occasione di interventi conseguenti ad eventi eccezionali (ricorda quelli disposti per i territori colpiti dal sisma nel centro Italia¹⁷ e per i territori colpiti dal sisma nell'isola di Ischia¹⁸). Sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili ed utilizzando le informazioni provvisorie acquisite dal competente Dipartimento della Protezione civile in merito al numero dei fabbricati inagibili, stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-0,25	-0,14	0,11	0
Addizionale regionale	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
Addizionale comunale	0	-0,005	-0,004	0,001	0
IRES	0	-0,063	-0,036	0,027	0
Totale	0	-0,328	-0,19	0,128	0

Con riferimento agli effetti finanziari relativi all'esenzione IMU e TASI la RT si è basata, come già detto, sulle informazioni provvisorie acquisite nelle vie brevi dal Dipartimento della Protezione civile in merito al numero dei fabbricati inagibili in base alle schede AEDES. Risulta che per i Comuni della provincia di Catania i fabbricati inagibili rappresentano il 2,4% dei fabbricati soggetti a IMU/TASI mentre per i Comuni della provincia di Campobasso rappresentano solo lo 0,4% del totale dei fabbricati soggetti a IMU/TASI. Le suddette percentuali sono state triplicate considerando che le verifiche di agibilità risultano ancora in corso e che la disposizione in esame prevede anche la possibilità per il contribuente di dichiarare la distruzione o l'inagibilità dell'immobile entro il 31 dicembre 2019. Pertanto la RT stima un minor gettito IMU/TASI per ciascuno degli anni 2019 e 2020 pari a 1,85 mln di euro di cui 1,7 mln di quota comune e 0,15 mln di euro quota Stato. Rammenta poi che per il rimborso del minor gettito introitato dai Comuni si provvederà secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 del presente articolo.

Gli effetti complessivi derivanti dal comma 1 dell'articolo in commento sono rappresentati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Art. 20, co. 1	2019	2020	2021	2022	2023
Esenzione imposte dirette	0	-0,328	-0,19	0,128	0
Esenzione IMU/TASI	-1,85	-1,85	0	0	0
Totale	-1,85	-2,178	-0,19	0,128	0

Per il comma 4 evidenzia che il contributo è stato calcolato sulla base del numero di abitazioni private ad oggi dichiarate inagibili.

¹⁷ Articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016.

¹⁸ Articolo 2, comma 5-ter, del D.L. n.148/2017.

Si riporta di seguito un estratto di pertinenza dell'articolo in commento dell'allegato riepilogativo degli effetti finanziari:

(milioni di euro)

Art.	Co.	Descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
20	1	Esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-quota Comune	e	t				-1,70	-1,70		-1,70	-1,70	
20	1	Ristoro ai Comuni per minor gettito connesso all'esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea	s	c	1,70	1,70							
20	1	Esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-quota Stato	e	t	-0,15	-0,15		-0,15	-0,15		-0,15	-0,15	

Al riguardo, in via generale, si osserva che la RT non fornisce informazioni dettagliate in merito alla base dati (numero di fabbricati ad oggi dichiarati inagibili o distrutti, valore delle rendite catastali ad essi associabili sia con riferimento alle imposte dirette sia per IMU/TASI, suddivisione tra IRPEF ed IRES, nonché relativa incidenza in termini di ISEE¹⁹), ed ai criteri di stima utilizzati (esplicitando se, ad esempio, siano state o meno formulate ipotesi circa variazioni nel tempo della numerosità degli immobili interessati dall'esenzione). Si consideri infatti che l'ambito oggettivo delle disposizioni in argomento (ossia gli immobili interessati dall'esenzione) risulta non ancora definito alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in quanto sia il termine ultimo di adozione delle ordinanze sindacali di sgombero (il 30 giugno 2019)²⁰ sia la data entro la quale i contribuenti possono comunque dichiarare la distruzione o lo stato di inagibilità totale o parziale al Comune di competenza (entro il 31 dicembre 2019) risultano posteriori rispetto alla data di adozione del presente decreto-legge.

Nello specifico, con riferimento all'esenzione dalle imposte sui redditi ed agli effetti sul calcolo ISEE, di cui al comma 1, si rappresenta quanto segue:

- la RT non sembra chiarire se si sia tenuto conto dell'eventuale maggior onere ascrivibile alla variazione (in termini incrementali) del numero di fabbricati che potrebbero essere dichiarati inagibili o distrutti entro il 31 dicembre 2019²¹; si osserva, di contro, che ai fini della stima degli effetti finanziari a titolo di IMU/TASI la RT, prudenzialmente, dà conto di aver triplicato le percentuali utilizzate per la relativa quantificazione. Ai fini delle imposte dirette, nel silenzio della RT sul punto, qualora la stessa non avesse tenuto conto dell'onere ascrivibile ad un possibile

¹⁹ Si rammenta che con il termine ISEE si intende la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), con la quale è misurata la situazione economica della famiglia, che si rende necessaria per richiedere diverse prestazioni sociali ed agevolazioni di diversa natura.

²⁰ Termine assunto come rilevante ai fini del presente regime agevolativo.

²¹ Sia per effetto delle ordinanze emanate entro il 30 giugno, sia per effetto delle dichiarazioni dei contribuenti entro il 31 dicembre.

ampliamento della numerosità degli immobili distrutti/inagibili dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2019 la quantificazione presentata potrebbe risultare sottostimata;

- in materia di imposte sui redditi inoltre andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento normativo volto a specificare la decorrenza iniziale delle disposizioni in commento, almeno per i territori situati nella regione Molise nei quali gli eventi sismici si sono verificati nell'agosto 2018; nello specifico, il chiarimento riguarderebbe la eventuale spettanza del regime di esenzione anche per i redditi dei fabbricati distrutti/ inagibili relativi all'anno di imposta 2018. Si rammenta che la RT²² considera effetti finanziari soltanto a partire dall'anno 2020 - la qual cosa indurrebbe ad una lettura delle norme in commento volta ad escludere dal regime di esenzione i predetti redditi dell'esercizio 2018 - in ogni caso, in assenza di precisazioni normative sul punto, potrebbero registrarsi effetti in termini di minor gettito già nell'anno 2019 a titolo di minor acconto IRPEF/IRES²³ per l'anno 2019²⁴;
- la RT non fornisce alcuna stima circa i maggiori oneri associati al riconoscimento di più elevate prestazioni sociali ed agevolazioni da attribuirsi per effetto dell'ISEE modificato in ragione delle esenzioni riconosciute.

Con riferimento al medesimo comma, ma per l'esenzione riguardante IMU/TASI, si osserva che:

- occorrerebbe avere chiarimenti che permettano di riscontrare la significatività delle percentuali indicate in RT, pari al 2,4%, per i fabbricati presenti nei comuni della provincia di Catania, e pari allo 0,4%, per i comuni della provincia di Campobasso. Sul punto non viene specificato se tali percentuali siano costruite sul numero totale dei fabbricati (in tal caso il dato indicherebbe la quota di fabbricati distrutti/inagibili rispetto al totale dei fabbricati delle rispettive province così come dal tenore letterale della RT), sul valore della base imponibile IMU/TASI (pari cioè alla rendita catastale moltiplicata per specifici coefficienti) o, infine, sul valore dell'IMU/TASI versata (pari quindi alla base imponibile moltiplicata per le rispettive aliquote differenziate per Comune ed in ragione della tipologia di immobili). Nel merito si osserva che qualora la stima fosse basata sulla numerosità degli immobili (e non sul valore di essi), la stessa potrebbe non fornire una valida quantificazione delle variazioni finanziarie associate alle disposizioni in parola;
- la RT stima effetti di gettito di pari importo per ciascuno degli anni 2019 e 2020; sul punto occorrono chiarimenti che tengano conto delle possibilità di effettiva fruizione delle esenzioni che, si ricorda, spettano solo dopo la positiva verifica delle dichiarazioni di inagibilità/distruzione. Infatti se da un lato aver triplicato le percentuali già dall'anno 2019 potrebbe dar conto di un'impostazione prudentiale,

²² Si rappresenta inoltre che la RT, riferendosi alle disposizioni di cui all'articolo in commento, afferma che "*l'articolo 20 riguarda la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte sui redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni di cui all'allegato*". In realtà la norma introduce un regime di esenzione e non già una sospensione dei pagamenti.

²³ Versato in applicazione del criterio previsionale.

²⁴ Da versarsi o in due rate (giugno-novembre 2019) o in unica rata (novembre 2019).

dall'altro potrebbe registrarsi un differente impatto finanziario nel biennio interessato dall'agevolazione a titolo di minor gettito IMU/TASI in ragione delle differenti e possibili date di ammissione al beneficio (che dipendono da quella in cui ha avuto luogo il riconoscimento delle inagibilità)²⁵.

Con riferimento al comma 4 si ripropongono le medesime osservazioni in merito alla mancanza di dati e di indicazioni delle modalità di calcolo, nonché alla provvisorietà del dato concernente gli immobili interessati in ragione del minor gettito a titolo di TARI; sul punto si rappresenta che la RT sembra basare la stima del minor gettito sul numero di abitazioni private ad oggi dichiarate distrutte/inagibili con ciò escludendo ogni possibile incremento dell'onere nel caso di ampliamento dell'ambito oggettivo in ragione di ulteriori immobili accertati come distrutti o inagibili entro il 31 dicembre 2019.

Relativamente all'erogazione di 500.000 euro ai comuni di cui all'allegato 1 a valere sulle contabilità speciali di cui al precedente articolo 8, si osserva che la RT nel quantificare all'articolo 8 la dotazione del Fondo per la ricostruzione, le cui risorse affluiscono nelle apposite contabilità speciali intestate a ciascun commissario, non sembra considerare anche l'erogazione in esame. Andrebbero dunque fornite delucidazioni in merito, specificando la disponibilità delle risorse sulle predette contabilità alla erogazione del contributo e l'assenza di pregiudizio per la realizzazione delle altre finalità previste a valere sulle medesime contabilità.

Il comma 3 autorizza le autorità di regolazione competenti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché nei settori delle assicurazioni e della telefonia, a prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

La RT esclude che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le Autorità provvedono individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che tradizionalmente i meccanismi perequativi previsti a carico del sistema tariffario generale per coprire agevolazioni della medesima natura di quelle in esame sono considerati neutrali sui saldi di finanza pubblica.

²⁵ Sul punto si rammenta che il pagamento dell'IMU/TASI avviene in due rate con riferimento alla base imponibile dell'anno in corso.

Articolo 21

(Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)

L'articolo prevede, per il 2019, un contributo straordinario di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma e un contributo di ulteriori 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, finalizzato alle spese derivanti dal trasferimento all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere delle competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018 (art. 2-*bis*, comma 32, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) e all'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Agli oneri pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'evento sismico del 2009 ha determinato effetti diretti ed indiretti anche sotto il profilo della gestione di bilancio del Comune dell'Aquila. In particolare, a fronte delle necessità connesse agli effetti del sisma l'ente, nel corso degli anni, ha dovuto sostenere maggiori spese rispetto alla precedente gestione di bilancio - anche in conseguenza del nuovo assetto socio territoriale delineatosi in conseguenza del sisma - oltre che incassare minori entrate tributarie ed extratributarie a causa, principalmente, della condizione di persistente inagibilità del patrimonio edilizio cittadino. La RT prosegue elencando i contributi straordinari che il comune ha percepito nel corso degli anni per far fronte a tali esigenze.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
30 milioni	26 milioni	26 milioni	24,5 milioni	17 milioni	16 milioni	12 milioni
Ord.3945/2011 art.6	D.L.95/2012 art.23, comma 12 <i>septies</i>	L.228/2012, art. 1 comma 289	L.147/2013, art. 1 comma 350	L. 190/2014, art. 1 comma 446	D.L. 113/2016 art. 3	D.L.244/2016 art 14 comma 7

Con riferimento all'esercizio 2018, con l'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 113/2016, al Comune de L'Aquila, per l'anno 2018 è stato assegnato un contributo straordinario di euro 10 milioni.

Per la RT, anche per il 2019 è necessario, al fine di assicurare gli equilibri economico-finanziari connessi appunto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, che venga riconosciuto all'ente il contributo straordinario in questione per l'importo di euro 10 milioni, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate.

La RT evidenzia in particolare che l'attuale gettito T.A.R.I. risulta ancora insufficiente a garantire l'integrale copertura del servizio cui è finalizzata, sia in conseguenza dei maggiori costi causati dall'attuale dispersione territoriale degli insediamenti abitativi delineatasi in conseguenza del sisma sia a causa della riduzione del gettito della T.A.R.I., in conseguenza

della persistente indisponibilità del patrimonio immobiliare privato, inagibile in conseguenza del sisma.

Al riguardo, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura a valere sulle somme previste dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 che autorizzava la spesa di 197,2 milioni annui dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati²⁶, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse recato dal successivo articolo 29. Inoltre, andrebbe assicurato che il loro differente utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente, chiarendo se il nuovo utilizzo delle risorse risulti in linea con quello previsto nelle precedenti finalizzazioni e non si determinino effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, atteso che presumibilmente le risorse sono destinate in parte anche a spese obbligatorie, andrebbero forniti elementi informativi che consentano di valutare la congruità della quantificazione.

Articolo 22

(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

Il comma 1 novella disposizioni contenute nell'articolo 50 del D.L.189/2016 riguardanti il personale aggiuntivo alla struttura del Commissario straordinario.

A tal fine, in primo luogo, per la costituzione del previsto contingente, pari a 225 unità di personale, aggiuntivo alla dotazione del personale impiegato dal Commissario straordinario, si consente di attingere al personale della PA senza più limitare tale individuazione nel limite massimo di cento unità di personale (lettera a). In secondo luogo, si stabilisce che, per il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale (collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto), posto a carico esclusivo del Commissario straordinario, il medesimo Commissario provvederà direttamente, ovvero, mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale (lettera b). In terzo luogo, è previsto che gli specifici incrementi retributivi previsti anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono attribuiti previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari (lettera c).

Il comma 2 modifica l'art. 50-*bis* del D.L. 189/2016, che disciplina le assunzioni del personale negli Uffici speciali per la ricostruzione dei Comuni. In particolare, la norma consente ai Comuni, attraverso una modifica al comma 2, primo periodo, dell'art. 50-*bis* del D.L. 189/2016, di assumere anche con contratti a tempo parziale il personale da impiegare negli Uffici speciali per la ricostruzione (lettera a). Le lettere b e c) modificano poi i commi 3-*bis* e 3-*quinqies* dell'art. 50-*bis* del citato D.L. 189/2016, al fine di autorizzare i Comuni alla stipula di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di determinate attività (compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti): per una durata non superiore al 31 dicembre 2019; senza più limiti sul rinnovo dei contratti (lettera b) e sul numero dei contratti da stipulare (lettera c), ma comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.

²⁶ Successivamente l'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013 è stato rifinanziato dalla Tabella E della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

Il comma 3 stabilisce l'assegnazione temporanea del personale, in servizio alla data del 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori del cratere. Il comma 32 dell'art. 2-*bis* del D.L. 148/2017, richiamato dalla norma in esame, ha trasferito al suddetto Ufficio speciale le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni, poi soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018. In conseguenza delle modifiche in commento, il personale, in servizio al 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree omogenee, viene assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, e continua a svolgere le attività di competenza sotto la direzione ed il coordinamento esclusivo del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica.

Il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di prevedere la riduzione, in luogo della cessazione, delle funzioni commissariali del sisma del Centro Italia.

La RT ribadisce che il comma 1 introduce modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Nel complesso, certifica che dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche per gli altri commi conferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale, per cui non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

La lettera a) dell'articolo in esame sostituisce interamente il comma 2-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina l'affidamento mediante procedure negoziate di incarichi di progettazione "sottosoglia", al fine di estendere la disciplina ivi prevista anche all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici, nonché dei servizi per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario. La riscrittura comporta altresì una modifica alle modalità di affidamento, prevedendo che lo stesso avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con le nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia introdotte dall'art. 1, lettera t), numero 1), del presente provvedimento. Viene inoltre elevato da 5 a 10 il numero di professionisti iscritti nell'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario che devono essere previamente consultati nell'ambito delle procedure negoziate in questione.

La lettera b) introduce disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possono essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione finora competente in via esclusiva (in base al comma 3 dell'art. 3 del D.L. 189/2016)

La lettera c) apporta alcune modifiche all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente agli obblighi e alle facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata, stabilendo l'abrogazione delle norme che dispongono la perdita dei contributi (e l'obbligo di rimborsare le somme percepite) da parte del proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni che contemplano i casi di esclusione della perdita dei contributi.

Inoltre, relativamente alla disciplina delle modalità di selezione, da parte del beneficiario dei contributi, dell'impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione, non è più contemplata alcuna procedura da seguire ma ci

si limita a disporre che la selezione dell'impresa deve avvenire esclusivamente tra le imprese iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

La lettera d) riscrive il comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina la trasmissione al vice commissario della proposta di concessione del contributo, prevedendo la trasmissione eventualmente anche da parte dei comuni interessati.

La lettera e) apporta alcune modifiche alla disciplina dell'elenco speciale dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, istituito dall'art. 34 del Codice.

Una prima modifica è volta ad elevare dal 2 al 2,5 per cento la misura massima del contributo aggiuntivo che, con provvedimento del Commissario, può essere riconosciuto per le sole indagini o prestazioni specialistiche. Viene altresì specificato che la quota dello 0,5% (aggiunta dalla norma in esame) è destinata all'analisi di risposta sismica locale.

Una seconda modifica dispone che, per gli interventi relativi alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni culturali, siano fissati, con apposito provvedimento commissariale, il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ogni professionista può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le disposizioni hanno natura procedurale e per tale motivo non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente alla possibilità indicata alla lettera b) che le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possono essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, andrebbero fornite dati idonei a dimostrare la possibilità per i comuni di svolgere tali nuove attività nell'ambito delle sole risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'incremento dal 2 al 2,5 per cento della misura massima del contributo aggiuntivo che, con provvedimento del Commissario, può essere riconosciuto per le sole indagini o prestazioni specialistiche, andrebbe chiarito l'impatto di tale incremento sulle disponibilità del Commissario senza compromettere le altre finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Articolo 24

(Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)

La norma di cui alla lettera a) modifica il comma 11 dell'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di precisare che non tutte le macerie in cui si rinvenga amianto (anche a seguito di ispezione visiva) devono essere considerate pericolose (e quindi assoggettate alla disciplina aggravata prevista dal medesimo comma 11), ma solo le macerie in cui l'amianto sia presente oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, vale a dire in percentuale superiore allo 0,1%.

La lettera b) proroga fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'art. 28, comma 13-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

La RT afferma che le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25

(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

Le disposizioni in commento, modificando l'articolo 1, commi 997 e 998, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), intervengono sul regime di esenzione per il triennio 2019-2021 riguardante l'imposta comunale sulla pubblicità ed il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari - riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), che la legge di bilancio 2019 ha previsto in relazione alle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare la novella contenuta nel comma 1 del presente articolo circoscrive a due anni la durata delle esenzioni specificando che esse decorrono dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020²⁷ e fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dell'Interno e sentita la conferenza Stato città ed autonomia locali, al fine di stabilire criteri e modalità per il rimborso, ai Comuni interessati, del minor gettito derivante dalle esenzioni in argomento²⁸.

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni in commento si provveda ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto.

La RT dopo breve illustrazione delle disposizioni in commento, per la valutazione degli effetti finanziari ascrivibili alle esenzioni dei tributi comunali in esame conferma la stima presentata nella RT annessa al citato articolo 1, comma 997 della legge n. 145 del 2018 pari a 5 mln di euro su base annua. In considerazione delle modifiche apportate le minori entrate sono ora previste per le sole annualità 2019 e 2020²⁹; inoltre rispetto a quanto scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio per il 2019, si determina un onere in termini di saldo netto da finanziare di 5 milioni di euro per le due citate annualità, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto.

Al riguardo per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 26

(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

Il comma 1, sostituendo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, stabilisce (lett. a) che con le ordinanze di protezione civile, si dispone, fra le altre cose, l'attuazione delle misure (mentre il testo previgente parlava di avvio delle prime misure) per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e) (ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e

²⁷ La disciplina previgente riferiva il regime di esenzione anche all'anno 2021.

²⁸ La disciplina previgente introdotta dal comma 998, faceva rinvio ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per definire le modalità di attuazione del comma 997.

²⁹ In luogo della stima precedente che comprendeva anche l'annualità 2021.

private, danneggiate), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale (nazionale nel testo previgente), entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 (il testo precedente indicava più genericamente i limiti delle risorse finanziarie e delineava una procedura parzialmente diversa da quella appena descritta).

Il medesimo comma 1, inoltre, prevede (lett. b) che la delocalizzazione (conseguente ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive) per la quale è prevista la corresponsione di eventuali contributi pubblici sia ove possibile temporanea e comunque limitata alla medesima regione, mentre nel testo previgente era prevista che fosse in ogni caso temporanea, ma possibile su tutto il territorio nazionale.

La RT fa presente che per il ristoro dei danni a privati ed attività produttive riguardanti gli eventi occorsi dal 2013 al 2015 sono stati stanziati, nel 2016, ai sensi della procedura di cui ai commi 422-428-ter della legge n. 208 del 2015, rispettivamente circa 140,3 milioni di euro e 74,1 milioni di euro, mentre per gli eventi occorsi nel 2016-2017 sono stati stanziati, nel 2018, circa 72 milioni di euro per i privati e 66 milioni di euro per le imprese. Pertanto, la media annua degli stanziamenti destinati a privati ed imprese risulta essere di circa 70 milioni di euro ed è coerente con la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.

Al riguardo, nulla da osservare, fermo restando comunque il vincolo delle risorse disponibili.

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 109 del 2018, individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

La RT si limita ad illustrare la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 27

(Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

La norma inserisce l'articolo 18-bis al decreto-legge n. 109/2018.

In particolare, ivi si prevede al comma 1 l'integrazione di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, del contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Il comma 2 afferma che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge.

La RT prevede che la norma prevede la spesa di euro 418.694, al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Precisa che il contingente di personale militare di cui all'articolo 1 comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è pertanto incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, sottolineando che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1,2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125, Piano di impiego delle Forze annate

Evidenzia che al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare pari a 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile e fino al 31 dicembre 2019.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Annate e stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, e stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12,636 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, e stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, e stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri e stato ricondotto a € 2,40;

- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;

- equipaggiamento/vegiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc;

- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (26/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.;

1) *una tantum*:

- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:

- euro 1.400 circa per 15 militari impiegati dal 18 aprile al 31 dicembre 2019 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 5/7 giorni (6 giorni in media), al costo giornaliero di € 235 circa;

- acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 45.000;

Il totale degli oneri è riportato nella scheda che segue:

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	Costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	15	29,44	13,248	113.933
Straordinario	15	16,76	3.645	43.744
TOTALE SPESE PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	Costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Vitto strutture civili	1.5	15,00	6.750	58.050
Alloggio strutture civili	15	35,00	15.750	135.450
equipaggiamento/vestiario	15	1,45	653	5.613
funzionamento automezzi	3	20,00	1,800	15,480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				1.424
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				45.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				46.424
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	Costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
ONERI DI PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
TOTALE ONERI:			41.846	372.270
ONERI UNA TANTUM				46.424
TOTALE GENERALE			41.846	418.694

La RT certifica che alla copertura degli oneri si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del D.L. 109 del 2018 intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia, che presenta capienza sufficienti anche tenuto conto degli interventi programmati, dei lavori già in corso di esecuzione o di affidamento.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi specificando la RT il costo unitario degli emolumenti accessori previsti per i militari impiegati, per il numero (258 gg.) dei giorni della missione, andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi di chiarificazione in merito alla stima delle spese riferibili alle componenti *una tantum*, con particolare riguardo alla gamma relativa all'acquisto di dotazioni individuali (straordinarie) nonché alle spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed

attrezzature varie, oltre a pedaggi autostradali, per cui è atteso un onere pari a oltre il 11 per cento della spesa complessiva prevista.

Sui profili di copertura, considerato che la norma prevede che a tal fine ci si avvarrà delle risorse già previste della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del D.L. 109 del 2018 intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni perfezionati o in corso di perfezionamento, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronteggiare gli oneri cui erano state destinate.

Articolo 28

(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche")

L'articolo 28 detta disposizioni volte a consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato "IT-alert") finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.

In particolare, il comma 1 alla lettera a) introduce, nel testo dell'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, le seguenti nozioni funzionali alla definizione del nuovo sistema di IT-alert:

- sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici, facili da ricevere per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva e applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli precedentemente menzionati, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;
- servizio di Cell Broadcast Service: servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;
- messaggio IT-alert: messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso di eventi emergenziali di protezione civile e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
- servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
- misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi emergenziali di protezione civile.

La lettera b) introduce una nuova finalità a cui deve tendere la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, vale a dire quella di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini.

La lettera c) aggiunge, tra le attività che devono essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'interesse dei cittadini, quella di garantire l'attivazione del servizio IT-alert.

La lettera d) include, tra gli obiettivi di interesse generale che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, quello di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali

di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini.

La lettera e) abroga la possibilità degli enti pubblici territoriali di conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali.

La lettera f) integra l'allegato n. 1, parte A del Codice, che contiene l'elenco esaustivo delle condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri. A tale elenco viene aggiunta la condizione di garantire l'attivazione del servizio IT-alert.

La lettera g), integra l'allegato n. 25 (articolo 40), del Codice, che elenca particolari modalità di esercizio delle reti, inserendo un comma 4-*bis* che consente agli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, di rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico. Si prevede che in questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimanga in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni dei contributi amministrativi che sono dovuti per le autorizzazioni generali con utilizzo di frequenze in base all'articolo 32 (dell'allegato 25 che prevede una serie di esenzioni e di riduzioni di contributi) sempre che siano applicabili ai servizi svolti.

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un apposito DPCM che dovrà individuare:

- a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l'erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
- b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert;
- c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi emergenziali di protezione civile, e dell'opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;
- d) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-alert;
- e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
- f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
- g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Il comma 3 prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si applichino le sanzioni previste dall'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Il comma 4, stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 fornisce una definizione di "apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora" nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1044, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto l'obbligo dal 1° giugno 2019 da parte delle aziende produttrici di vendere apparecchi radio che integrino l'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale.

La RT afferma che l'istituzione del servizio di allertamento IT-ALERT non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante che il relativo fabbisogno viene ricompreso tra i servizi offerti dagli operatori e gestori di telefonia mobile, come

accade negli altri Paesi dove sono stati attivati analoghi sistemi di allertamento. La RT chiarisce che il DPCM previsto al comma 2 potrà già disciplinare i criteri e le modalità per l'eventuale corresponsione di contributi, nazionali o comunitari, volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e della gestione operativa della piattaforma, posto che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, tale provvedimento dovrebbe comunque essere adottato.

Secondo la RT la disposizione interpretativa di cui al comma 5 ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni concernenti le modalità di fornitura dei servizi da parte degli operatori e gestori di telefonia mobile. In particolare, andrebbe chiarito se la previsione dell'istituzione del servizio di allertamento in esame sia già previsto nelle attuali condizioni contrattuali e con onere integrale a carico dei predetti operatori e gestori. Inoltre, andrebbe assicurato che nessuna traslazione di onere venga effettuata a carico dell'utente finale che, qualora fosse di natura pubblica, determinerebbe una spesa a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle attività demandate al Ministero dello sviluppo economico per l'attivazione del servizio e alla protezione civile per l'invio dei messaggi andrebbe assicurato che tali nuovi compiti possano essere svolti dai rispettivi enti avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente. Si ricorda che l'apposizione di una clausola di invarianza d'onere, come quella prevista dal comma 4, dovrebbe essere sempre accompagnata da una RT che rechi i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità previste anche attraverso la loro riprogrammazione.

Andrebbe poi spiegato se le risorse per l'eventuale corresponsione di contributi volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e della gestione operativa della piattaforma siano già previste a legislazione vigente o si dovrà provvedere mediante futuri oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 29 ***(Norma di copertura)***

L'articolo reca la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 8, 20 e 25 del provvedimento, pari complessivamente a 55 milioni per l'anno 2019, 84,928 milioni per l'anno 2020, 89,990 milioni per l'anno 2021 e a 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

A tali oneri si provvede:

- quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze;
- quanto a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

- quanto a 30 milioni per l'anno 2019 e a 34,928 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziata dalla Tabella E della legge n. 190/2014, relativa al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo;
- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione "Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei medesimi anni.

Si autorizza il MEF ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT si limita a descrivere la norma.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Riduzione tab. B MEF-spesa corrente	-5	-30	-30	-5	-30	-30	-5	-30	-30
Riduzione Fondo riaccertamento residui passivi di parte corrente	-15	-15	-59,99	-15	-15	-59,99	-15	-15	-59,99
Riduzione autorizzazione spesa regione Abruzzo sisma 2009, art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43-spesa /capitale	-30	-34,93		-30	-34,93		-30	-34,93	

Riduzione somme iscritte nel Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte"- sp. corrente	-5	-5							
--	----	----	--	--	--	--	--	--	--

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo delle risorse del fondo speciale di conto capitale, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, andrebbe assicurato che tutti gli oneri oggetto di copertura siano di natura capitale. Sul punto, si segnala che alcuni oneri recati dal dispositivo assumono natura corrente, quali ad esempio quelli riferiti ai compensi per il personale e al funzionamento della struttura commissariale.

Inoltre, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere presenti sul Fondo residui perenti, l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente, nonché la coerenza con le previsioni di impatto della spesa stimate sui saldi di finanza pubblica³⁰.

Ancora, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati³¹, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse recato dal precedente articolo 21. Inoltre, andrebbe assicurato che il loro differente utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente, chiarendo se il nuovo impiego delle risorse risulti in linea con quello previsto nelle precedenti finalizzazioni e non si determinino effetti differenti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente alla riduzione delle risorse presenti nel programma di spesa "regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi" iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe assicurata l'adeguatezza delle risorse residue alla riduzione rispetto agli interventi previsti. A tal proposito, occorre segnalare che il

³⁰ In particolare, il comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del D.L. n. 66/2014 citato nella norma di copertura in esame, riguarda l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, con una dotazione fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nella legge di bilancio per il 2019, la dotazione del capitolo 3050 (Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014) presenta una dotazione di cassa e di competenza pari a circa 65,5 milioni di euro per il 2019, 43,8 milioni per il 2020 e 121,8 milioni per il 2021).

³¹ Inizialmente il decreto-legge 43/2013 aveva autorizzato la spesa di 197,2 milioni annui dal 2014 al 2019. Successivamente l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 è stato rifinanziato dalla Tabella E della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) con, tra l'altro, 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

programma di spesa in esame è costituito prevalentemente da capitoli di spesa aventi natura giuridicamente obbligatoria³² e che dunque andrebbero fornite indicazioni più puntuali circa il capitolo interessato dalla riduzione dello stanziamento.

³² Su circa 73 miliardi di stanziamento solo 57 milioni sono spese di fabbisogno e 5 milioni per fattori legislativi, mentre tutte le somme restanti sono connesse a oneri inderogabili. Cfr. AC 1334, p. 121.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2019 [Nota di lettura n. 60](#)
Impegno a lungo termine degli azionisti (**Atto del Governo n. 71**)
- " [Nota di lettura n. 61](#)
A.S. 1063: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 62](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (**Atto del Governo n. 72**)
- Mar 2019 [Nota breve n. 6](#)
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2019
- " [Nota di lettura n. 63](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (**Atto del Governo n. 74**)
- " [Nota di lettura n. 64](#)
Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (**Atto del Governo n. 73**)
- " [Nota di lettura n. 65](#)
A.S. 1018-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"
- Apr 2019 [Nota di lettura n. 66](#)
A.S. 1165: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"
- " [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 1122: "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione"
- " [Elementi di documentazione n. 4](#)
Il bilancio dello Stato 2019-2021. Una analisi delle spese per missioni e programmi.
- " [Nota di lettura n. 68](#)
Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (**Atto del Governo n. 76**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2**)
- " [Nota di lettura n. 69](#)
A.S. 1152: "Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare"
- " [Nota di lettura n. 70](#)
A.S. 1249: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" (Approvato dalla Camera dei deputati)